

FEBBRAIO
2021

con le integrazioni
2022



REGOLAMENTO PROVINCIALE SULLA CACCIA

UNA GUIDA BREVE PER I RETTORI DI RISERVA,
GLI AGENTI VENATORI E TUTTI GLI INTERESSATI

Associazione Cacciatori Alto Adige

INTRODUZIONE

Oltre ai cambiamenti di natura puramente formale, come l'uso di nuovi termini, il nuovo regolamento provinciale sulla caccia contiene anche cambiamenti sostanziali che avranno un impatto sulle attività amministrative nelle riserve. In questa guida, tutte le novità rilevanti sono strutturate e spiegate tematicamente. Ove di una certa utilità, si fa un rimando ai singoli punti del regolamento provinciale sulla caccia.

INDICE

INDICE

Pianificazione dei prelievi	4
Regolamentazione della ricerca di fauna selvatica ferita	5
Denuncia e obbligo di presentazione dei capi abbattuti	6
Denuncia di colpi esplosi	6
Obbligo di registrazione / banca dati digitale degli abbattimenti e della selvaggina rinvenuta morta	7
Manifesta necessità e abbattimento igienico-sanitario	8
Competenze dell'assemblea plenaria della riserva	9
Competenze della consulta di riserva	9
Etica venatoria e coscienzioso esercizio della caccia	10
Foraggiamento di ungulati selvatici	11
Direttive di gestione venatoria per il capriolo	12
Direttive di gestione venatoria per il camosio	13
Direttive di gestione venatoria per il cervo	14
Caccia al cinghiale	16
Caccia alla selvaggina bassa / emissione e registrazione dei permessi giornalieri e settimanali	16
Abbattimento di caprioli maschi e cervi maschi da parte di agenti venatori	17

Per tutte le denominazioni di funzioni e categorie, per ragioni di più agevole leggibilità, si è scelto di usare il maschile generalizzato inclusivo di tutti i generi.

© Associazione Cacciatori Alto Adige

Via Macello 57, 39100 Bolzano

T 0471 061700

E info@jagdverband.it

W www.jagdverband.it

PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI

Questo paragrafo del regolamento provinciale sulla caccia è stato modificato solo di poco. In sostanza, si tratta solo di mere integrazioni e precisazioni.

REGOLAMENTAZIONE DELLA RICERCA DI FAUNA SELVATICA FERITA

OBBLIGO DI NOTIFICA E CONSENSO ALLA RICERCA (3.1)

Ogni tiro a un capo di **selvaggina ungulata** o di **galliformi** soggetti a pianificazione degli abbattimenti **e in particolare il loro ferimento** vanno segnalati **immediatamente** al rettore o all'agente venatorio della riserva.

La notifica della ricerca del capo al rettore o all'agente venatorio della riserva vale contemporaneamente come autorizzazione a procedere alle operazioni di ricerca.

IMPIEGO DI CANI DA TRACCIA E DA LAVORO (3.3)

D'ora in poi, tutti i **nuovi** conduttori di cani, prima di ottenere il rilascio del primo **tesserino di conduttore di cane da traccia**, devono aver seguito un apposito corso.

IMPUTAZIONE DELL'ABBATTIMENTO (3.4)

La ricerca di selvaggina ferita e l'applicazione della relativa disciplina in passato hanno generato diverse incomprensioni e anche qualche controversia nelle riserve. Per questo motivo, il nuovo regolamento provinciale sulla caccia dispone quanto segue:

- **La selvaggina ferita viene considerata abbattuta e viene imputata all'autore dello sparo!**
- Nella lista degli abbattimenti il capo va annotato come **"abbattuto"** e nel campo **"Destinazione"** va inserita la dicitura **"non rinvenuto/ricerca infruttuosa"**.
- Possono essere fatte **eccezioni** solo in caso in cui, dopo una ricerca infruttuosa e sentito il conduttore del cane, si possa riconoscere **senza ombra di dubbio** che il capo **non è stato ferito in modo serio e potenzialmente letale**. In questi casi il rettore può dichiarare il capo selvatico "in grado di sopravvivere" e quindi esso non verrà imputato all'autore del tiro, né conteggiato nel piano di abbattimento.

Le consulte delle riserve deliberano regolamentazioni circa l'applicazione di periodi di attesa e riscossione di contributi speciali riferiti a capi di selvaggina ricercati a seguito di ferimento e/o dichiarati non in grado di sopravvivere.

Anche per **l'esecuzione della ricerca** ci sono novità. Per esempio, il conduttore del cane redige **un rapporto su ogni avvenuta ricerca**, che va controfirmato dall'autore del tiro.

DENUNCIA E OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI

DENUNCIA E OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI (8.2)

Rimane invariato:

- Ciascun capo abbattuto appartenente a specie sottoposte a pianificazione deve essere fatto visionare dal rettore o dal suo incaricato il prima possibile, e comunque entro 24 ore.
- Galli forcelli, pernici bianche e coturnici abbattuti, così come ogni capo di femmina di cervo o di cerbiatto, vanno fatti visionare dall'agente venatorio.

Novità:

- Qualora capi femmine o piccoli di cervo abbattuti rimangano conservati presso il punto di consegna o raccolta della riserva **per almeno 48 ore dopo l'avvenuta denuncia di abbattimento**, non sarà necessario farli visionare dall'agente venatorio. In caso contrario, va informato l'agente venatorio, affinché possa provvedere ai controlli previsti.

DENUNCIA DI COLPI ESPLOSI

DENUNCIA DI COLPI ESPLOSI (5)

Finora, la denuncia di colpi esplosi era regolamentata dall'assemblea plenaria della singola riserva. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento provinciale sulla caccia vale quanto segue:

Tutti i colpi a canna rigata esplosi in riserva devono essere denunciati appena possibile, e in ogni caso entro il giorno stesso, al rettore o all'agente venatorio competente o a persona incaricata dal rettore stesso.

Quanto sopra vale anche per i **colpi a munizione spezzata sparati in riserva antecedentemente alla terza domenica di settembre**, o verso **galliformi sottoposti a pianificazione venatoria**.

La **consulta di riserva**, in accordo con l'agente venatorio competente per la riserva, può limitare o revocare l'obbligo di denuncia dei colpi esplosi.

BANCA DATI DIGITALE DEGLI ABBATTIMENTI E DELLA SELVAGGINA RINVENUTA MORTA

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE - BANCA DATI DIGITALE DEGLI ABBATTI- MENTI E DELLA SELVAGGINA RINVENUTA MORTA (4.2)

Le liste degli abbattimenti e della selvaggina rinvenuta morta in futuro dovranno essere compilate digitalmente e aggiornate tempestivamente. Questo vale anche per quelle specie i cui abbattimenti vengono effettuati in conformità a un decreto dell'assessore provinciale competente (per es. marmotta, volpe al di fuori del periodo di caccia ufficiale, stambecco).

Gli abbattimenti e i capi di selvaggina rinvenuti morti vanno registrati nell'apposita banca dati **entro 10 giorni** dal prelievo o dal rinvenimento. Devono essere registrati digitalmente anche i permessi d'ospite giornalieri o settimanali emessi, come anche i relativi abbattimenti effettuati.

Tutta la **selvaggina bassa** non soggetta a pianificazione dei prelievi abbattuta in riserva va registrata nella banca dati digitale entro il mese di febbraio della rispettiva annata venatoria.

Il controllo degli elenchi degli abbattimenti e della selvaggina rinvenuta morta avviene in loco presso il rettore di riserva tramite gli organi di sorveglianza incaricati, così come in ogni caso dagli agenti venatori territorialmente competenti.

MANIFESTA NECESSITA'

MANIFESTA NECESSITA' E ABBATTIMENTO IGIENICO-SANITARIO (4.6)

Anche in futuro ogni titolare di un permesso di caccia potrà effettuare tutto l'anno abbattimenti manifestamente necessari di specie selvatiche cacciabili. La novità è che prima deve ottenere il **consenso scritto o verbale** dell'agente venatorio o del rettore di riserva.

DEFINIZIONE DI MANIFESTA NECESSITA'

La manifesta necessità è data qualora l'abbattimento sia inevitabile per motivi di pubblica sicurezza, **o qualora il capo, in quanto gravemente malato oppure ferito, abbia perso completamente il suo naturale istinto di fuga.**

DEFINIZIONE DI ABBATTIMENTO IGIENICO-SANITARIO

Si parla di abbattimenti igienico-sanitari quando il capo in questione è visibilmente malato o ferito, al punto da rendere fortemente compromessa la sua capacità di sopravvivenza. L'effettuazione di abbattimenti igienico-sanitari **da parte di titolari di un permesso di caccia è considerata esercizio di caccia** e quindi soggiace alle norme venatorie vigenti.

In altre parole: per l'abbattimento di un cervo (o di un altro capo di selvaggina ungulata) in caso di manifesta necessità, il titolare di un permesso di caccia non necessita di un'autorizzazione speciale valida. Per l'abbattimento igienico-sanitario di un cervo malato invece sì.

MANIFESTA NECESSITA' E ABBATTIMENTO IGIENICO-SANITARIO A CONFRONTO

	MANIFESTA NECESSITA'	ABBATTIMENTO IGIENICO-SANITARIO
Quando è ammesso?	Tutto l'anno	Solo durante la stagione venatoria
Costituisce esercizio di caccia?	Non è esercizio di caccia ai sensi della legge	È esercizio di caccia e quindi soggiace a tutte le regole della legge venatoria (es. tempi, distanze, orari)
Chi può effettuarlo?	Ogni titolare di un permesso di caccia	Ogni titolare di un permesso di caccia provvisto di valida autorizzazione speciale
Consenso preventivo?	È necessario un consenso preventivo dell'agente venatorio o del rettore di riserva	Nessun consenso preventivo di rettore o agente venatorio necessario
Autorizzazione speciale	Non necessaria	Necessaria

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA DELLA RISERVA

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA DELLA RISERVA

Fra le altre competenze, l'assemblea può:

- Suddividere la riserva in zone al fine di regolare l'intervento venatorio. L'esercizio della caccia in determinate aree della riserva può essere limitato e/o può essere intensificato in altre.
- Deliberare una riduzione del periodo venatorio, in particolare:
 - per singole classi di età o sessi (fino ad un massimo di 2 mesi).
 - in determinate zone della riserva (anche più a lungo), se l'Ufficio Caccia e pesca ritiene adeguata l'istituzione nella riserva di zone di tranquillità per la fauna selvatica o di zone di caccia intervallata.

COMPETENZE DELLA CONSULTA DI RISERVA

COMPETENZE DELLA CONSULTA DI RISERVA (7.9)

- Le consulte delle riserve deliberano regolamentazioni circa l'applicazione di periodi di attesa e riscossione di contributi speciali riferiti a capi di selvaggina ricercati a seguito di ferimento e/o dichiarati non in grado di sopravvivere.
- In accordo con l'agente venatorio competente, la consulta di riserva può limitare o revocare l'obbligo di denuncia dei colpi sparati.
- Se la spoglia di un selvatico abbattuto risulta inservibile - in assenza colpa di colui che l'ha abbattuta - la consulta di riserva può decidere in merito alla imputazione o meno del prelievo agli effetti della ripartizione e/o turnazione e/o eventualmente alla corresponsione dei previsti contributi speciali.
- La consulta di riserva può limitare numericamente i caprioli maschi prelevabili a partire dal 1° maggio nelle zone frutti-viticole; questa possibilità di limitazione non vale per gli abbattimenti effettuati dagli agenti venatori per ragioni di prevenzione dei danni.
- Le consulte di riserva possono limitare gli abbattimenti sostitutivi.
- Se i vantaggi della misura sono ritenuti concreti, le consulte di riserva possono anticipare al 1° maggio l'apertura della caccia al cervo maschio di 1 anno.
- Le consulte di riserva possono autorizzare con motivazione - anche solo per zone - la caccia alle femmine di camoscio nel mese di novembre.

COSCIENZIOSO

ESERCIZIO DELLA CACCIA

ETICA VENATORIA E COSCIENZIOSO ESERCIZIO DELLA CACCIA (9.3)

L'etica venatoria **impone ai cacciatori un modo di agire responsabile, sensato ed esemplare.**

In particolare sono da rispettare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:

- **Almeno una volta l'anno, prima di accingersi all'esercizio venatorio, si devono provare e controllare le armi a canna rigata utilizzate a caccia.**
 - Nell'esercizio della caccia vanno scrupolosamente rispettate tutte le **norme di sicurezza**, al fine di evitare qualsiasi situazione di rischio per persone o animali domestici, nonché il danneggiamento di cose.
 - Nell'effettuazione dello sparo bisogna prefiggersi di assestare un colpo immediatamente letale.
 - Sia sparando con armi a canna rigata che a pallini, la distanza massima di tiro va valutata nell'ottica di far sì che il selvatico venga attinto da un colpo mortale. **Nel tiro a canna rigata, la distanza massima consentita è di 350 metri** se compatibile con l'equipaggiamento e con la situazione contingente concreta (condizioni meteorologiche, appoggio, calibro, energia della palla ecc.). Altrimenti, la distanza massima di tiro va ridotta in funzione dell'attrezzatura tecnica e delle circostanze.
 - Viene considerato come inosservanza gravemente colposa nell'esercizio etico e coscienzioso della caccia il comportamento del cacciatore, e in caso di caccia al camoscio anche dell'accompagnatore, che ferisca un animale a causa di un colpo effettuato in spregio delle norme di cui sopra.
- Rientrano inoltre fra principi dell'etica venatoria:
- considerare la selvaggina sia vivente che abbattuta una risorsa naturale;
 - prima di abbattere il capo, procedere a una sua precisa valutazione visiva;
 - consumare la selvaggina abbattuta;
 - i capi non idonei al consumo sono da smaltire correttamente;
 - esercitare la caccia nel rispetto dell'animale e in maniera esemplare;
 - limitare l'abbattimento di femmine di ungulati con piccoli al seguito ai soli casi in cui prima sia possibile abbattere questi ultimi;
 - curare rapporti improntati alla correttezza all'interno della comunità venatoria, intrattenere rapporti di buon vicinato con i soci delle riserve confinanti e, come cacciatori, tenere un comportamento rispettoso e irreprensibile nei confronti della collettività.

FORAGGIAMENTO DI UNGULATI SELVATICI

FORAGGIAMENTO DI UNGULATI SELVATICI (10.3)

Il foraggiamento di ungulati selvatici è normato dal regolamento di esecuzione alla legge forestale (DPGP 29/2000). Per semplicità l'abbiamo richiamato anche nel regolamento provinciale sulla caccia.

In tutte le riserve **è di regola vietato il foraggiamento** degli ungulati, esclusi i caprioli. Su eventuali eccezioni riguardanti il foraggiamento del cervo decide l'ispettorato forestale territorialmente competente, con il consenso del proprietario del terreno.

Le stazioni di foraggiamento del capriolo in zone in cui è presente anche il cervo devono essere rese inaccessibili a quest'ultimo. Caprioli e cervi possono essere foraggiati solo con fieno grezzo e asciutto ottenuto localmente.

DIRETTIVE DI GESTIONE VENATORIA PER IL CAPRIOLO

DIRETTIVE DI GESTIONE VENATORIA PER IL CAPRIOLO (11)

Permangono le direttive precedenti che vengono solo precisate in alcuni punti e minimamente integrate.

Rimane invariato:

- Viene concesso all'abbattimento un quantitativo di caprioli femmine come minimo pari a quello dei caprioli maschi.
- Vengono concessi all'abbattimento in ciascuna riserva al massimo tanti caprioli maschi quante sono state l'anno precedente le femmine abbattute (inclusi i piccoli di sesso femminile).

Nuove disposizioni:

- La commissione per i piani di prelievo può approvare un aumento del piano di prelievo di caprioli maschi e/o femmine, **a condizione che nell'anno precedente siano stati abbattuti capi femmine e maschi come minimo in egual misura.**

Esempio 1: nel piano di prelievo 2020 vengono concessi all'abbattimento 10 femmine e 10 maschi. Vengono abbattuti 7 maschi e 7 femmine. L'abbattimento è stato quindi paritetico. La commissione per i piani di prelievo nel 2021 può, su richiesta della riserva, concedere di nuovo l'abbattimento di 10 femmine di 10 maschi.

Esempio 2: se però, dato il piano di prelievo dell'esempio 1, vengono abbattute 7 femmine e 8 maschi, l'anno successivo verranno concessi all'abbattimento 7 maschi, perché l'abbattimento non è stato paritetico.

Altra novità:

- I caprioletti abbattuti a partire dal 1° agosto in zone fruttivitecologiche vengono considerati ai fini del piano di prelievo.
- Negli elenchi dei capi abbattuti, **per le femmine abbattute vanno registrate come segue anche le informazioni sulla classe d'età: giovane (2-3 anni d'età), adulta (4-5 anni d'età), vecchia (6+).**

Era già così, ma è stato definito con maggiore chiarezza:

- Per ogni piccolo maschio abbattuto in eccedenza rispetto al numero prefissato, il piano delle femmine aumenta automaticamente di una unità.
- Chi ha nel proprio piano di prelievo un capriolo maschio di più anni, può abbattere al suo posto un maschio di un anno, fintantoché ve ne siano ancora di prelevabili. In tal caso all'abbattitore verrà imputato il prelievo di un maschio di più anni.

DIRETTIVE DI GESTIONE VENATORIA PER IL CAMOSCIO

DIRETTIVE DI GESTIONE VENATORIA PER IL CAMOSCIO (12)

Le direttive di gestione venatoria per il camoscio sono rimaste sostanzialmente invariate.

Ci sono poche novità e precisazioni, soprattutto per quanto riguarda la stesura del piano di prelievo:

- Nel fissare i piani, la commissione per i piani di prelievo considera lo stato e la struttura della popolazione del camoscio e lo sviluppo auspicato della sua consistenza
- Se dopo tre anni la struttura in classi di età del prelievo di un'unità di popolazione non è soddisfacente, ovvero con una quota maggiore del 50% di capi adulti ovvero meno del 30% di capi vecchi per ciascun genere, deve essere inoltrata una motivata proposta di prelievo relativamente a e da tutte le riserve per l'unità di popolazione di riferimento.

È nuovo il fatto che in novembre è vietato il prelievo di femmine di camoscio. I consigli direttivi di riserva possono deliberare eccezioni a tale divieto, anche solo per determinate zone.

ABBATTIMENTI SOSTITUTIVI DI CLASSI INFERIORI

Nel camoscio l'effettuazione di abbattimenti sostitutivi di classi inferiori è consentita **solo dal 1° ottobre** e a condizione che nella classe di cui spetta il prelievo o al cui prelievo si è autorizzati vi siano ancora capi prelevabili. Nell'effettuazione di abbattimenti sostitutivi, il piano di prelievo per la classe sostitutiva può essere superato al massimo del 30% (con arrotondamento per eccesso all'unità piena).

ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNATORE AL CAMOSCIO

La regolamentazione dell'attività di accompagnatore al camoscio rimane invariata, cambiano solo le modalità di accesso al relativo corso di formazione. Si torna al metodo precedente, per cui compete alle riserve scegliere le persone che possono frequentare i corsi di formazione per accompagnatori al camoscio.

DIRETTIVE DI GESTIONE VENATORIA PER IL CERVO

DIRETTIVE DI GESTIONE VENATORIA PER IL CERVO (13)

Le direttive di gestione venatoria per il cervo sono state radicalmente rielaborate. Di seguito le riassumiamo a grandi linee, ma non in maniera esaustiva.

In futuro la commissione per i piani di prelievo distinguerà tra **territori ad alta densità, zone periferiche** e zone in cui la presenza dei cervi non è auspicabile denominate “**zone di incompatibilità**”.

I piani di prelievo sono redatti **per ogni riserva e separatamente per le unità di popolazione a livello provinciale**.

Il piano di prelievo, considerata la consistenza della popolazione e il suo sviluppo desiderato, fissa un intervento mirato differenziato per i seguenti gruppi di prelievo:

- cerbiatti; femmine; maschi. La percentuale del prelievo di cervi di 1 anno deve essere pari ad almeno il 20% degli abbattimenti totali dei cervi maschi, in ogni caso la fissazione della percentuale esatta spetta alle Consulte di riserva.

Su proposta maggioritaria dei rettori di un'unità di popolazione o di un distretto, la commissione per i piani di prelievo può suddividere il piano di prelievo del cervo come segue:

- **cervo giovane, 1-4 anni**
- **cervo di 5 o più anni.**

In questo caso, almeno il 20% dei cervi giovani prelevati deve essere costituito da cervi di 1 anno.

La commissione stabilisce inoltre il rapporto degli abbattimenti fra cervi giovani e cervi di più anni.

Esempio: la commissione per i piani di prelievo fissa una percentuale del 60% di cervi giovani (1-4 anni) e del 40% di cervi di 5 o più anni. In un piano di prelievo che consente l'abbattimento di 10 cervi, 6 cervi devono essere giovani e 4 cervi devono essere di 5 o più anni.

- **I capi di femmine/cerbiatti, dopo la valutazione dell'agente venatorio territorialmente competente**, vanno riportati nelle liste degli abbattimenti secondo le seguenti classi di età: cerbiatti femmine o cerbiatti maschi, femmine sottili, femmine adulte. Le femmine adulte abbattute vengono suddivise nelle seguenti classi di età: cerva di due anni, cerva di età media (3-9 anni) e cerva vecchia (10 e più anni).
- **Nei territori ad alta densità si deve prevedere il prelievo dello stesso numero di femmine, di maschi e di piccoli.** Esempio di un piano di prelievo del cervo in un territorio ad alta densità: 10 maschi / 10 femmine / 10 piccoli.
- Nei casi in cui i capi calvi siano preponderanti, ovvero la popolazione di cervo sia da stabilizzare o da ridurre, la quota di prelievo delle femmine deve essere maggiore di un terzo. Nelle aree ad alta densità, la metà del prelievo di femmine deve riguardare femmine adulte.
- Nelle zone con una bassa popolazione di cervi e/o un notevole surplus di maschi, la commissione per i piani di abbattimento può adattare il prelievo di femmine, cerbiatti e cervi maschi alla particolare situazione.
- **Il contingente di cervi maschi da prelevare si basa sul numero di femmine abbattute nell'annata venatoria precedente.** Il rapporto valido è quello determinato dalla commissione per i piani di prelievo.
- Il piano di abbattimento, sia per le femmine che per i cerbiatti, può essere superato fino al 20% (arrotondato al capo intero).

CONTINGENTI IN ATTIVO O PASSIVO (13.2.4)

I capi di femmine/cerbiatti abbattuti l'anno precedente in eccedenza rispetto al piano, vanno detratti dal piano di prelievo dell'annata entrante. Il passivo di femmine/cerbiatti deve essere recuperato l'anno successivo, prima di iniziare la caccia ai cervi di più anni.

Se in una riserva ad alta densità il piano di abbattimento dei calvi viene completato per meno del 90%, e la quota di femmine di più anni abbattute è minore del 20% degli abbattimenti dei calvi totali, l'anno successivo sarà concesso solamente l'abbattimento di cervi giovani (1-4 anni).

La commissione per i piani di prelievo, in una situazione di passivo negli abbattimenti di femmine/cerbiatti nell'anno precedente, può interdire la caccia ai cervi di più anni.

RIPARTIZIONE DEI CERVI SECONDO LE CARATTERISTICHE DEL TROFEO (13.4)

L'assemblea plenaria della riserva può decidere – ai fini della turnazione interna - una classificazione dei cervi di più anni abbattuti secondo caratteristiche del trofeo o altri criteri oggettivi e introdurre eventuali contributi straordinari e/o tempi di attesa differenziati.

Con questa misura si vuole da un lato incentivare il prelievo di cervi giovani, dall'altro migliorare la struttura di età della popolazione.

Esempio: l'assemblea plenaria può deliberare che, in caso di abbattimento di un maschio di più anni palcuto fino a 8 punte dispari, al socio venga applicato un anno di attesa, mentre in caso di abbattimento di un cervo con palco a più punte o coronato vengano previsti 3 anni di attesa.

PERIODI DI CACCIA (13.5)

La caccia di selezione ai cervi maschi di 1 anno inizia **il 15 giugno e termina il 15 dicembre**, quella di selezione ai cervi maschi di più anni inizia il 1° agosto e termina il 15 dicembre.

Nelle zone dichiarate “zone di incompatibilità”, come da punto 13.2 del presente regolamento, la caccia a tutti i cervi, maschi, femmine e piccoli, inizia il 1° maggio e termina il 15 dicembre.

Le consulte di riserva possono anticipare al 1° maggio l'inizio della caccia ai cervi maschi di 1 anno in tutta la riserva o in parti di essa.

CONFONDIBILITÀ DI FEMMINE SOTTILI CON CERVI GIOVANI (13.6)

Se durante la caccia ai calvi prima del 15 giugno viene erroneamente abbattuto un cervo di 1 anno al posto di una femmina sottile, poiché non era distinguibile da questa, l'abbattimento, viene immediatamente valutato **dall'agente venatorio territorialmente competente**. Se il cervo di un anno viene classificato come “non distinguibile”, viene registrato nella lista degli abbattimenti con questa annotazione.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA SELVAGGINA CALVA (13.9)

Qualora capi femmine o piccoli di cervo abbattuti non rimangano conservati presso il punto di consegna o raccolta per almeno 48 ore dopo l'avvenuta denuncia di abbattimento ai sensi del punto 8.1, dei relativi abbattimenti andrà informato l'agente venatorio per consentirgli di effettuare il previsto controllo.

CACCIA AL CINGHIALE

CACCIA AL CINGHIALE (14)

Gli abbattimenti devono essere registrati in un apposito elenco. I singoli abbattimenti vanno comunicati sempre all'agente venatorio distrettuale competente e all'Ufficio Caccia e pesca.

In caso di compresenza di cinghiali di entrambi i sessi, vanno abbattute prima le femmine. Il foraggiamento per attirare i cinghiali è vietato, salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio Caccia e pesca.

CACCIA ALLA SELVAGGINA BASSA

CACCIA ALLA SELVAGGINA BASSA / EMISSIONE E REGISTRAZIONE DEI PERMESSI GIORNALIERI E SETTIMANALI (17)

I permessi giornalieri e settimanali emessi dalle riserve di diritto vanno registrati per nome nella banca dati, inserendo tutte le uscite di caccia e i capi di selvaggina bassa abbattuti per ogni giornata di caccia. (4.3)

Affinché tutti gli abbattimenti vengano registrati correttamente, i titolari di un permesso giornaliero o settimanale **sono obbligati** alla fine della giornata di caccia **a comunicare gli abbattimenti di sel-**

vaggina bassa effettuati al rettore della relativa riserva. Vanno comunicate al rettore anche le uscite di caccia dove non siano stati effettuati abbattimenti.

Prima dell'emissione dei permessi giornalieri e settimanali il rettore o il suo incaricato devono controllare la validità dei documenti per l'esercizio della caccia (porto d'armi, assicurazione venatoria e tassa di concessione governativa).

ABBATTIMENTO DI CAPRIOLI MASCHI E CERVI MASCHI DA PARTE DI AGENTI VENATORI

ABBATTIMENTO DI CAPRIOLI MASCHI E CERVI MASCHI DA PARTE DI AGENTI VENATORI (15)

Nel periodo dal 1° maggio al 15 dicembre gli agenti venatori, in accordo col rettore, possono abbattere caprioli maschi e cervi maschi arrecanti danni alle colture intensive. Tali capi vengono **sottoposti alla valutazione dei trofei**, ma non esposti alla rassegna di

gestione. Gli abbattimenti vanno registrati nell'elenco dei capi abbattuti con la relativa annotazione. Le riserve dispongono delle spoglie nonché dei trofei.

DOVERI DEI TITOLARI DI UN PERMESSO DI CACCIA

OBBLIGHI ULTERIORI (20.2)

Rispettare tutte le vigenti disposizioni di legge attinenti le materie caccia, protezione della fauna selvatica, protezione del patrimonio animale e vegetale, sicurezza pubblica, armi e munizioni; in caso di **caccia collettiva**, tutti i diretti interessati devono indossare indumenti ad alta visibilità per distinguersi dall'ambiente circostante.

In termini concreti, questo significa che sia i cacciatori che i battitori, per motivi di sicurezza, devono indossare almeno un capo di abbigliamento o un accessorio altamente visibile in un colore segnaletico. Questo può essere, per esempio, un gilet, una sciarpa, un berretto, una fascia per cappello o simili in un colore segnaletico.